

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE
17 marzo 2016, n. 141

Bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11. e D.D. PATP n. 39/2013. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 18 del Comune di Cerignola (BT).

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/97;

vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;

visti gli artt. 4 e 16 del D. L.gs. 165/01;

visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

visto l'art. 18 del D.L.vo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

vista la legge n. 27/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e s.m.i;

vista la D.G.R. n. 2159/2015 che ha delegato il Dirigente della Sezione PATP all'adozione degli atti di assegnazione e revoca relativi alle sedi farmaceutiche di cui al concorso straordinario L. n. 27/2012;

vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza:

- con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
- con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all'approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
- con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata la graduatoria definitiva;
- con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
- con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;

- considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica, appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
- atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell'accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
- considerato che Arleo Fabio Antonio Rocco, referente per l'associazione (prot. n. 000575-06-03-2013-160) collocata al 87° posto della graduatoria definitiva rettificata, ha accettato sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello la sede n. 18 del Comune di Cerignola (ricevuta di accettazione prot. n. 000341-15-02-2016-160);
- ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 11 del Bando di concorso, all'assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 18 del Comune di Cerignola (FG) alla candidatura in forma associata così composta:
 - referente: Arleo Fabio Antonio Rocco;
 - associato: Ravaioli Elisa;
 - associato: Basile Adele;

tenuto conto che sulla base della normativa vigente, la titolarità della sede farmaceutica è in capo alla società costituenda;

che ai sensi dell'art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

che ai sensi della L.R. n. 10/2013 nonché ai sensi degli articoli 11 e 12 del bando di concorso, la sede dovrà essere aperta entro sei mesi dalla data di notifica dell'atto di assegnazione;

che ai sensi della L. n. 475/1968 art. 1 *“Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”*;

che sulla sede di nuova istituzione di Cerignola 18 pendono ricorsi di cui è stata data informativa ai candidati vincitori mediante la D.G.R. n. 2159/2015 nonché sul portale ministeriale, al fine di consentire ai vincitori una scelta ampia, libera e informata portando tutti a conoscenza dell'ipotesi che le sedi *sub judice* potrebbero diminuire o essere diversamente localizzate;

che avverso la sentenza Tar Bari n. 116/2016 (relativa al contenzioso di cui all'informativa fornita nella D.G.R. n. 2159/2015) è tuttora pendente un ricorso al Consiglio di Stato R.G. n. 2035/2016;

che la Regione Puglia si riserva ogni successivo controllo di cui all'art. 13 del bando di concorso;

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai docu-

menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e D. Lgs.vo n. 118/2011.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 18 del Comune di Cerignola (FG) alla candidatura in forma associata, collocata al 87° posto in graduatoria, così composta:

- referente: Arleo Fabio Antonio Rocco;

- associato: Ravaioli Elisa;

- associato: Basile Adele;

di disporre che, sulla base della normativa vigente, la titolarità della sede farmaceutica è in capo alla società costituenda;

di disporre che la sede, in quanto *sub iudice*, potrà subire modifiche in merito alla propria istituzione e/o localizzazione, come da informativa comunicata nella D.G.R. n. 2159/2015 e portale ministeriale, a cui si aggiunge il contenzioso R.G. n. 2035/2016 Consiglio di Stato;

di disporre che l'associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento deve inviare all'indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it:

- ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi con bonifico bancario all'IBAN IT65F076010400000097661490 intestato a "Regione Puglia —Sezione Finanze" causale "Tassa concessione regionale";

- comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio;

di stabilire che la distanza dagli esercizi farmaceutici non deve essere inferiore a 200 metri e che la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. Se il confine della sede è con altra sede istituita ai sensi della L. n. 27/2012, non potendosi determinare il calcolo della distanza tra sedi di nuova istituzione, la distanza deve essere di 100 metri dalla linea di confine con l'altra nuova sede, salvo diversi accordi tra le parti che garantiscano il rispetto dei 200 metri;

di stabilire che l'apertura della sede farmaceutica deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla notifica del presente atto, pena la decadenza della graduatoria;

di disporre che ai sensi dell'art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è con-

dizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;

di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Cerignola (FG) e alla ASL FG per gli adempimenti di competenza;

di disporre che l'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica rilasciata dal Sindaco deve specificare la classificazione della sede stessa, rurale o urbana, ai sensi della L. n. 221/68;

di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.

Il presente provvedimento:

sarà pubblicato all'albo istituito presso la Sezione Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione — Via Gentile n. 52 - Bari;

sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Sanità;

il presente atto, composto da n. 06 compreso gli allegati, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Giovanna Labate